



Un quesito sulla nomina di custode in caso di sequestro di animali per maltrattamento

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: In caso di sequestro preventivo di animali per maltrattamento operato direttamente dalla polizia giudiziaria in flagranza di reato, la nomina del custode deve essere immediata nel verbale o si deve attendere la convalida del GIP e la sua decisione in merito ?

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): L'obiettivo primario del sequestro preventivo in caso di maltrattamento di animali è – logicamente – sottrarre l'animale medesimo alla disponibilità del soggetto responsabile onde evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Quindi – a nostro avviso – è doveroso da parte dell'organo di P.G. operante togliere l'animale destinatario del maltrattamento da ogni diretta o indiretta possibilità di ulteriore azione da parte dell'indagato.

In questo senso l'animale va sottoposto a sequestro e “sigillato” per prevenire ogni altra possibile azione illecita a suo danno.¹ E – dunque – deve essere portato via dall'organo di P.G.

¹ Dal volume **“Tutela Giuridica degli Animali”** di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (Diritto all'ambiente-Edizioni e Lav: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>): **“I sigilli: come “sigillare” un animale vivo maltrattato?** I sigilli sono un mezzo ideale-formale prima ancora che materiale, perché **il sequestro si perfeziona con la realizzazione del verbale**. Il soggetto passivo ha cognizione del sequestro a tutti gli effetti con la notifica del verbale: l'apposizione materiale dei sigilli in senso stretto a tale specifico fine conoscitivo nei suoi confronti è irrilevante (il bene a questo punto per il soggetto passivo è protetto ed indisponibile e l'uso e/o manomissione costituisce reato di violazione dei sigilli).

I sigilli materiali vengono poi apposti come ulteriore prassi nei reati “ordinari”:

1) per **rendere visibile il sequestro ai terzi estranei** ignari del provvedimento (es. cartelli e/o strisce bicolori per impedire l'accesso ai passanti in un'area di terreno o ai dipendenti in un'azienda sequestrata): *“La funzione tutelata dalla legge a mezzo della apposizione dei sigilli non è quella di esplicitare il “vincolo materiale” sulla cosa, ma quella di manifestare erga omnes la presenza del vincolo giuridico di indisponibilità derivante dall'intervenuto sequestro”* (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1992, n. 531);

2) ove sorga la necessità per **impedire direttamente la manomissione del bene**, l'alterazione e/o l'uso improprio dello stesso (da parte del proprietario e/o di terzi estranei).

Dunque, va sottolineato che il reato di violazione di sigilli non viene integrato solo con la rottura materiale del sigillo materiale, ma anche (in assenza di questo o lasciando inalterato questo) con la violazione del divieto di uso del bene oggetto di sequestro e/o con la riattivazione di condotte inibite nel medesimo verbale di sequestro.

Come esempio manualistico, un animale maltrattato viene sequestrato senza naturalmente apporre su lui i sigilli di ceralacca...; il verbale di sequestro notificato al titolare “sigilla” l'animale nei confronti di tutti ed il soggetto passivo già al momento della ricezione di detto atto sa e deve sapere che quell'animale è “sigillato” virtualmente e non potrà più toccarlo in alcun modo. Poi, la P.G. provvede anche a sottrarre materialmente l'animale dalla detenzione del soggetto passivo, ma comunque il “sigillo” è già operante e lui non può più agire con la sua condotta verso l'animale medesimo: se lo tocca, viola i sigilli...”.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

A questo punto è logico ed inevitabile che deve essere individuato e nominato un custode già in sede di verbalizzazione. Naturalmente questa fase è particolarmente delicata e l'operatore di PG deve scegliere un soggetto o associazione o ente in grado realmente di assolvere ai doveri di custodia per evitare che la nomina resti puramente formale e sulla carta.

Ci rendiamo conto che l'atto di nomina del custode in questo genere di reati (come del resto in molti altri tipi di illeciti penali: si pensi – ad esempio – al sequestro di veicoli pesanti che trasportano rifiuti pericolosi...) presenta oggettivi problemi pratici ma questo non può certo neppure lontanamente indurre ad evitare o rinviare il sequestro in flagranza o – peggio – a nominare custode lo stesso soggetto responsabile del reato (in tal modo non solo vanificando lo scopo del sequestro preventivo ma addirittura agevolando sia la reiterazione dello stesso che la soppressione delle prove del reato già integrato).

Naturalmente, nella fase successive sarà poi il magistrato competente a decidere in via stabile sia sulla custodia che sul destino definitivo dell'animale maltrattato. E per questa seconda fase – che presenta problemi giuridici e pratici non meno rilevanti del sequestro in flagranza – rinviamo per un approfondimento all'articolo “Reati a danno degli animali: sequestro probatorio, sequestro preventivo, tutela dell'animale sequestrato ed individuazione della modalita' di gestione piu' idonea” a firma dello scrivente e dell' Avv. Carla Campanaro pubblicato nell'area “Tutela animali e caccia/pesca” del nostro sito:

http://www.dirittoambiente.net/base1.php?a=animali_articoli&b=animali

Publicato il 5 aprile 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.